



Legione Allievi Carabinieri
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria

DECISIONE DI CONTRARRE N. 227 del 05/03/2024 Conto Fondo Scorta (Cap. 4869-3) Ministero Difesa E.F. 2024

OGGETTO: *Acquisizione di beni/servizi.*

Roma, Caserma "O. De Tommaso" - sede della Legione Allievi Carabinieri.

Manutenzione ordinaria impianti termici comprensivo dell'assunzione del ruolo di terzo responsabile e della conduzione della caldaia a vapore.

Periodo dal 05/03/2024 al 31/12/2024.

IL COMANDANTE

Visti	<p>i RR. DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827; la L. 31.12.2009, n. 196 "legge di contabilità e finanza pubblica"; il D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 e il D.P.R. 15.03.2010 n. 90; l'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136; il D.P.R. 15.11.2012 n. 236; il D.P.R. 16.04.2013, n. 62; i D.lgs. n. 90 e 93 del 12.05.2016, in attuazione degli artt. 40 e 42 della l. 31.12.2009, n. 196; il D.lgs. 31.03.2023, n. 36; gli artt. 15 e 17 del D.lgs. 31.03.2023, n. 36; la L. 30.12.2023, n. 213.</p>
Visto	il PIF 2024 dell'Arma dei Carabinieri quale strumento operativo per l'impiego delle risorse;
Visto	il f.n. 152/3-1-2023 del 29/06/2023 con cui il Comando Generale SM - Uff. Affari Giuridici e Cond. Militare ha disciplinato la nomina del RUP e dei Responsabili del procedimento;
Vista	l'autorizzazione all'avvio delle procedure amministrative nr. 4/3-42 di prot. 2019 datato 05/03/2024 dello SM - Ufficio Logistico;
Considerato	<i>che sussiste</i> l'obbligo di ricorso al MePA in quanto la spesa è superiore a € 5.000 ai sensi dell'art. 1, c. 450, della L. 296 del 27.12.2006;
Accertato	che non vi sono convenzioni-quadro stipulate dalla Consip -alle quali l'Amministrazione è obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, c. 449, della l. 27.12.2006, n. 296, dell'art. 7 del D.L. 52/2012 (convertito con modifiche con L. 94/2012) e dell'art. 1 del D.L. 95/2012 (convertito con modifiche con L. 135/2012) - che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata;
Visto	il combinato disposto degli artt. 50, 225, c.6, e 8 dell'Allegato II.20 del D.lgs. n. 36/2023;
Tenuto conto	che l'importo complessivo IVA esclusa dell'affidamento in oggetto è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023;
Considerato	che il servizio in oggetto è riconducibile alla tipologia di cui all'art. 8, c.1 del richiamato Allegato II.20;
Constatato	che il servizio in oggetto è incluso tra i settori merceologici per i quali si è provveduto, per il corrente anno, ad effettuare le forme di pubblicità previste dall'art.135 del D.P.R. 15.11.2012 n.236;
Ritenuto	<p>che, alla luce del richiamato quadro normativo, e nel rispetto dei principi di risultato e di efficienza, efficacia ed economicità, sia legittimo ed opportuno procedere al soddisfacimento dell'esigenza in oggetto tramite ricorso alla "procedura negoziata senza bando" previa consultazione, tramite RDO MEPA, di cinque operatori economici iscritti al MEPA con criterio di aggiudicazione: "prezzo più basso", ai sensi dell'art. 50, co.4, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente, in considerazione della necessità di disporre con urgenza del servizio di cui trattasi, che sarebbe pregiudicato in caso di ripetizione della gara; - la possibilità per l'A.D. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 108, c.10 del D.lgs. n. 36/2023; - che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, c. 9 del D.lgs. n. 36/2023. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
Tenuto conto	del grado di soddisfazione maturato nei confronti della ditta "Saertec s.r.l.", a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali, nel corso dei quali si è avuto modo di accertare il possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale ed affidabilità, tali da garantire l'esecuzione a regola d'arte del servizio in oggetto, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Accertata la dotazione finanziaria sul capitolo 4869-3 del bilancio MD del corrente E.F.;
Tenuto conto del ruolo di R.U.P. (Responsabile Unico di Progetto) ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023,

NOMINA

- Responsabile della fase di affidamento il Capo del Servizio Amministrativo;
- Responsabile della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione il Capo Ufficio Logistico pro-tempore;

AUTORIZZA

1. l'avvio da parte del Capo Servizio Amministrativo della Legione Allievi ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. c)/e) del D.lgs. n. 36 del 2023, della procedura negoziata senza bando tramite RDO MEPA per l'approvvigionamento del servizio in oggetto, in ottemperanza alle richiamate disposizioni normative;
2. la spesa complessiva massima presunta di € 60.390,00, IVA inclusa, che sarà imputata a valere sugli ordini di accreditamento concessi sul competente capitolo di spesa dell'Es. Fin. 2024, previa eventuale imputazione sul fondo scorta, qualora al momento del pagamento non dovesse essere ancora disponibile la relativa apertura di credito;
3. il Capo del Servizio Amministrativo, quale Responsabile della fase di affidamento, ad adottare tutti gli atti conseguenti di propria competenza.

La presente decisione di contrarre, in originale, sarà inserita nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL COMANDANTE
(Gen. B. Marco Lorenzoni)

P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Valentina Pighin)